

Nel vortice di provvedimenti che investe quotidianamente il nostro paese sarà sfuggita ai più, probabilmente anche a molti lettori della nostra rivista impegnati a combattere ogni giorno nelle aule di Tribunale, l'adozione da parte del precedente governo di un Testo Unico sulla Trasparenza. Il 20 aprile scorso è entrato in vigore il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"* approvato dal Governo in attuazione dei principi e dei criteri di delega contenuti nell'art. 1, comma 35, della L. 6 novembre 2012, n. 190 recante a sua volta

*"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*.

Come precisato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con circolare n. 2 del 2013, l'intento perseguito dal legislatore, oltre al riordino in un unico corpo normativo delle numerose disposizioni vigenti in materia, è stato quello di rafforzare la trasparenza al fine di prevenire il fenomeno notoriamente italiano della corruzione, foriero di danni economici derivanti dallo sperpero della spesa pubblica. Per raggiungere questo ambizioso traguardo il legislatore ha, in primo luogo, ampliato il novero di dati, informazioni e documenti che le Pubbliche Amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare, tra le altre, in particolare, le situazioni patrimoniali di politici e parenti entro il secondo grado, dati in materia sanitaria relativi alle nomine dei direttori generali, oltre che agli accreditamenti delle strutture cliniche. Al fine di agevolare e sollecitare la partecipazione dei cittadini e, quindi, di garantire la totale accessibilità delle informazioni (che dovranno essere complete, di facile consultazione, comprensibili e prodotte in un formato tale da poter essere riutilizzate), il legislatore ha poi imposto in capo alle Pubbliche Amministrazioni destinatarie della normativa de qua, la creazione, all'interno dei siti istituzionali, di un'apposita sezione, intitolata

*"Amministrazione Trasparente"*,

prevedendo, altresì, l'obbligo di adottare un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (P.T.T.I.) sulla scorta delle linee guida che la CIVIT, (Autorità nazionale anticorruzione), in qualità di organo deputato alla vigilanza sul corretto adempimento degli obblighi di informazione, ha adottato nel corso del 2013 (delibera n. 50/2013). Nella medesima logica si colloca l'introduzione dell'istituto del Diritto di Accesso Civico di cui all'art. 5 d.lgs. n. 33 del 2013, per cui, sull'esempio del Freedom of Information Act Statunitense, chiunque (sia esso un singolo cittadino, od anche società interessata ad una serie di informazioni per l'esercizio della propria attività), è legittimato a richiedere, gratuitamente e senza alcun vincolo di forma, l'adempimento dell'obbligo di pubblicazione previsto dalla normativa in esame, mediante richiesta, anche non motivata, al Responsabile della trasparenza dell'amministrazione obbligata. L'amministrazione a quel punto ha l'obbligo di provvedere entro trenta giorni segnalando al richiedente il relativo collegamento ipertestuale. Allo scopo di rafforzare l'effettività di questo tipo di tutela è stato poi disciplinato uno specifico regime di responsabilità in caso di inosservanza delle disposizioni, prevedendo, per un verso, sanzioni a carico dei soggetti responsabili e, per altro verso, l'eventuale inefficacia dell'atto. Il tutto corroborato dal rinvio al potere sostitutivo di cui all'art. 2 comma 9 bis L. n. 241 del 1990 di recente introdotto, nonché dagli ordinari strumenti di impugnazione avverso il silenzio inadempiuto come disciplinati dal codice del processo amministrativo. Da un monitoraggio a campione effettuato dal Dipartimento della Funzione Pubblica sui comuni più importanti, risulta che il 70% si è

## **D.lgs. n. 33/2013: il cittadino attore nella prevenzione della corruzione**

Scritto da Carmen Langellotto  
Mercoledì 11 Dicembre 2013 19:28

---

adeguato istituendo la sezione  
*"Amministrazione Trasparente"*.

Per supportare le Amministrazioni nella difficile operazione di adeguamento alla normativa e di individuazione e organizzazione dei dati da pubblicare, è stato creato un apposito sito [www.magellanopa.it/bussola](http://www.magellanopa.it/bussola) su cui è possibile visionare la struttura di un sito prova. Non sfuggirà all'attenzione di chi legge la portata di un sistema normativo di tal fatta volto a riconoscere al cittadino un ruolo attivo per contribuire al cambiamento organizzativo voluto dal legislatore nella lotta alla corruzione tramite lo strumento della prevenzione.

**Graziella Scarcella**

**Avvocato del Foro di Roma**